

Motivi e principali argomenti

- 1) La Alliance One International, Inc., ex Dimon, Inc. (la «ricorrente») chiede rispettosamente che (i) venga annullata dalla Corte la sentenza del Tribunale del 12 ottobre 2011 nella causa T-41/05 nella parte in cui essa afferma che la Alliance One International, Inc. («AOI»), ex Dimon, Inc. («Dimon») era solidalmente e sostanzialmente responsabile per la violazione commessa dalla Agroexpansión; (ii) venga annullata la decisione della Commissione del 2 ottobre 2004 nel caso COMP/C.38.238/B.2 — Tabacco greggio spagnolo nella parte in cui essa fa riferimento alla ricorrente e venga conseguentemente ridotta l'ammenda inflitta alla ricorrente e (iii) la Commissione sia condannata alle spese.
- 2) In primo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione e il Tribunale hanno erroneamente applicato l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE e l'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, ritenendo l'AOI responsabile per la violazione commessa dalla Agroexpansión. La ricorrente ritiene che il Tribunale abbia violato i suoi diritti della difesa e l'articolo 296 TFUE chiarendo nella sentenza (e quindi a posteriori) la motivazione relativa agli standard probatori applicati nella decisione della Commissione. Di conseguenza, la ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto definendo il metodo seguito per accertare la responsabilità, in particolare adottando un metodo duale, che ha condotto ad una discriminazione tra le società sulla base dell'impostazione del fascicolo, senza per questo stabilire uno standard. Inoltre, il Tribunale non può aver ignorato il fatto che la Commissione ha omesso di suffragare le sue considerazioni nella decisione per quanto riguarda la mancata confutazione.
- 3) In secondo luogo, la sentenza del Tribunale priva la ricorrente dei suoi diritti derivanti dai principi generali del diritto dell'Unione, dei diritti derivanti dalla CEDU e dalla Carta dei diritti fondamentali, oramai parte del Trattato di Lisbona e quindi di rango primario.
- 4) In terzo luogo, pur confermando che la ricorrente non poteva essere considerata responsabile per le violazioni commesse dalla Agroexpansión per il periodo precedente il 18 novembre 1997, il Tribunale non trae le necessarie conseguenze dall'errore della Commissione e consente invece una discriminazione della ricorrente. Anzitutto, secondo la ricorrente, l'importo iniziale dell'ammenda avrebbe dovuto essere aumentato solo del 30 %, pena la discriminazione della Dimon nei confronti degli altri destinatari della decisione. Inoltre, la ricorrente fa rispettosamente osservare che la Commissione è incorsa in errore considerando il fatturato della Dimon per l'anno 2003 al fine di giustificare l'aumento dell'importo iniziale dell'ammenda sulla base del paragrafo 5 della sezione 1A degli orientamenti del 1998.
- 5) Infine, la ricorrente sostiene rispettosamente che aveva una legittima aspettativa di poter beneficiare di una riduzione

dell'ammenda sul fondamento del terzo trattino della sezione B, punto 3, degli orientamenti del 1998 per il calcolo delle ammende. A tal riguardo, il Tribunale avrebbe commesso un errore in quanto: (i) ha considerato che la circostanza attenuante non era applicabile al caso di specie, data la natura della violazione e (ii) ha accolto l'argomento della Commissione secondo cui la ricorrente aveva già beneficiato della circostanza attenuante.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Italia) il 2 gennaio 2012 — Cristian Rainone e a./Ministero dell'Interno e a.

(Causa C-8/12)

(2012/C 73/37)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Cristian Rainone, Orentino Viviani, Miriam Befani

Convenuti: Ministero dell'Interno, Questura di Prato e Questura di Firenze

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli artt. 43 e 49 del Trattato CE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano, in linea di principio, ad una normativa di uno Stato membro, come quella italiana di cui agli artt. 88 T.U.L.P.S., alla stregua della quale «la licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione» e 2, comma 2-ter, del d.l. 25 marzo 2010, n. 40, convertito con l.n. 73/2010, in base al quale «l'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la licenza ivi prevista, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, è da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione per l'esercizio e la raccolta di tali giochi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze — Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato»;

- 2) se i predetti articoli 43 e 49 del Trattato CE debbano essere interpretati nel senso che essi ostanto, in linea di principio, altresì, ad una normativa nazionale come quella prevista dall'art. 38, comma 2, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con l.n. 248/2006, secondo cui «L'articolo 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:

“287. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze — Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le nuove modalità di distribuzione del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli, nel rispetto dei seguenti criteri:

...l) definizione delle modalità di salvaguardia dei concessionari della raccolta di scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111”.

Ciò, con particolare riguardo alla previsione, da parte dell'art. 38, comma 2, cit., di un indirizzo generale di tutela delle concessioni rilasciate anteriormente al mutato quadro normativo, di una serie di limiti e misure che finirebbero, di fatto, per garantire il mantenimento delle posizioni commerciali preesistenti, come dimostrano gli obblighi di apertura dei nuovi punti di vendita ad una determinata distanza da quelli già assegnati, e della generale interpretazione che del citato art. 38, comma 2, ha dato l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, inserendo nelle convenzioni di concessione la clausola di decadenza prima riportata per l'ipotesi di svolgimento, diretto o indiretto, di attività transfrontaliere assimilabili;

- 3) in caso di risposta affermativa, tale cioè che ritenga compatibile con la disciplina comunitaria le norme nazionali riportate ai punti precedenti, se l'art. 49 del Trattato CE debba essere interpretato nel senso che, nel caso di una restrizione della libera prestazione dei servizi imposta per motivi di interesse generale, deve preventivamente accertarsi se tale interesse generale non venga già tenuto sufficientemente in considerazione in virtù delle norme, dei controlli e delle verifiche alle quali il prestatore dei servizi è soggetto nello Stato di stabilimento;
- 4) in caso di soluzione affermativa, come specificata al punto precedente, se nell'esame della proporzionalità di una tale restrizione il giudice del rinvio debba tener conto del fatto che nello Stato di stabilimento del prestatore dei servizi le norme applicabili prevedono controlli di intensità uguale o addirittura superiore ai controlli imposti dallo Stato in cui viene effettuata la prestazione di servizi.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal de commerce de Verviers (Belgio) il 6 gennaio 2012 — Corman-Collins SA/La Maison du Whisky SA

(Causa C-9/12)

(2012/C 73/38)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de commerce de Verviers

Parti

Attore: Corman-Collins SA

Convenuto: La Maison du Whisky SA

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 2 del regolamento n. 44/2001 ⁽¹⁾, eventualmente in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) o b), debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una norma sulla competenza, come quella contenuta nell'articolo 4 della legge belga del 27 luglio 1961, in cui è prevista la competenza dei giudici belgi, quando il concessionario ha sede nel territorio belga e quando la concessione di vendita produce tutti o parte dei suoi effetti nel medesimo territorio, indipendentemente dal luogo in cui ha sede il concedente, quando quest'ultimo è parte convenuta;
- 2) Se l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che esso si applica ad un contratto di concessione di vendita di beni, in forza del quale una parte acquista prodotti da un'altra, in vista della loro rivendita nel territorio di un altro Stato membro;
- 3) In caso di risposta negativa a tale questione, se l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che esso prevede un contratto di concessione di vendita, come quello in discussione tra le parti;
- 4) In caso di risposta negativa alle due questioni precedenti, se l'obbligazione controversa in caso di risoluzione di un contratto di concessione di vendita sia quella del venditore-concedente o quella dell'acquirente-concessionario.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1).